



REGOLAMENTO SOCI PARTECIPANTI

Art. 1

La qualifica di “Socio Partecipante” della Fondazione è sancita dall’art. 11 dello Statuto che ne fissa anche i principi generali di adesione, demandando al Consiglio di Amministrazione della Fondazione la definizione di un apposito strumento per regolarne l’organizzazione e la partecipazione.

Art. 2

Il contributo di adesione (quota) dei Soci Partecipanti, così come previsto dall’art. 11 dello Statuto della Fondazione, è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I soci partecipanti sono così suddivisi: soci partecipanti ordinari e soci partecipanti sostenitori. A loro volta, i soci sostenitori, si suddividono in benemeriti, promotori e patrocinatori. I soci così ammessi saranno iscritti secondo la qualifica di appartenenza (ordinari o sostenitori). Il Consiglio di Amministrazione può determinare quote di adesioni ridotte per i Soci rientranti in particolari fasce d’età e appartenenti allo stesso nucleo familiare.

E’ altresì previsto uno speciale elenco di Soci Partecipanti comprendente tutti i soggetti che svolgono attività teatrale, danzante, musicale ed artistica in genere nel territorio cremasco.

Art. 3

Il versamento della quota da parte dei Soci Partecipanti Ordinari e la sottoscrizione della quota da parte dei Soci Partecipanti Sostenitori per diritto alla qualifica rispettivamente di Socio Partecipante Ordinario o Socio Partecipante Sostenitore, per la durata dell’intero anno sociale che ha inizio 1 luglio e termine il 30 giugno dell’anno successivo.

In qualsiasi periodo dell’anno è possibile sottoscrivere l’adesione a “Socio Partecipante”.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può determinare anche la possibilità di adesione su base pluriennale, prevedendo se necessario particolari forme incentivanti.

Le modalità operative del versamento delle quote annuali dei Soci Partecipanti sono stabilite dalla Segreteria della Fondazione che provvederà a comunicarle nei tempi e nei modi opportuni.

Art. 4

Le attività di informazione, comunicazione, coordinamento dei Soci Partecipanti sono svolte dai Rappresentanti dei Soci Partecipanti, da un volontario dei soci partecipanti in collaborazione con la segreteria della Fondazione.

Art. 5

Entro il mese di giugno di ogni anno i Rappresentanti dei Soci Partecipanti promuovono un'indagine conoscitiva per verificare il grado di soddisfazione dei Soci Partecipanti relativamente all'attività proposta dalla Fondazione nel corso della stagione e per fornire indicazioni e suggerimenti in merito alla programmazione futura.

Art. 6

In base all'art. 20 dello Statuto della Fondazione, tutti i Soci Partecipanti costituiscono il "Collegio dei Partecipanti" (abbreviato "Collegio") con la finalità di esprimere pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione.

Il "Collegio dei Partecipanti" (in appresso chiamato anche semplicemente "Collegio") elegge al suo interno due rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione, e precisamente un rappresentante per i partecipanti ordinari, eletto tra di loro, e un rappresentante per i partecipanti sostenitori, eletto tra di essi.

Art. 7

Nell'ambito delle finalità generali richiamate dal precedente art. 6, il "Collegio" è chiamato ad esprimere pareri, obbligatori ma non vincolanti, in merito a iniziative e progetti riguardanti l'attività dei "Soci Partecipanti" e alle eventuali campagne di promozione e tesseramento "Soci Partecipanti".

Sulle suddette materie il collegio può deliberare proposte autonome che devono essere trasmesse, tramite i Rappresentanti dei Soci, al Consiglio di Amministrazione il quale, verificatene la compatibilità con le finalità, i programmi e i budget della Fondazione, eventualmente le ratifica e ne cura l'attuazione.

Il "Collegio" può altresì pareri e fornire suggerimenti relativamente alle modalità di abbonamento, prenotazione e prevendita inerenti le attività artistiche della Fondazione e sul funzionamento del Teatro.

Art. 8

Il "Collegio", fermo restando gli obblighi previsti dall'art. 20 dello Statuto, si riunisce di norma semestralmente, preferibilmente presso la Sede della Fondazione, ed è convocato dal Presidente della Fondazione.

La convocazione del "Collegio" deve avvenire almeno 5 giorni prima della data della riunione e l'invito, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e delle materie da trattare, deve essere inviato ai Soci tramite posta ordinaria o posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente, telegraficamente o via fax senza l'osservanza dei termini di cui sopra.

Partecipano alle riunioni del "Collegio" tutti i Soci Partecipanti che sono in regola con le modalità di sottoscrizione o versamento della quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'art. 3.

Il Collegio è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 9

Le riunioni del "Collegio" sono presiedute dal Presidente della Fondazione o dal vicepresidente delegato dal Presidente stesso.

Il "Collegio" nomina all'inizio di ogni riunione un Segretario, scelto tra i Soci Partecipanti presenti, con il compito di redigere il Verbale della seduta.

I Verbali delle riunioni del "Collegio", sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario, dovranno essere trasmessi dai Rappresentati dei Soci Partecipanti alla segreteria della Fondazione in apposito Libro Verbale e al Consiglio di Amministrazione della Fondazione per opportuna conoscenza e per le eventuali deliberazioni conseguenti.

Il Verbale sarà posto in ratifica nella seduta del "Collegio" immediatamente successiva.

Art. 10

Le votazioni del "Collegio" avvengono in forma palese per alzata di mano, ad accezione di quelle riguardanti persone e quelle relative alla nomina dei Rappresenti dei Soci Partecipanti nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Le deliberazioni di norma sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti, salvo i casi diversamente previsti.

Art. 11

Il "Collegio" nomina i propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

In base al disposto dell'art. 16 dello Statuto della Fondazione i Soci Partecipanti possono eleggere due rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione. Come precisato al precedente art. 6, un rappresentate sarà eletto tra i soci partecipanti ordinari e l'altro sarà eletto tra i partecipanti sostenitori.

I Rappresentanti nominati durano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due mandati triennali consecutivi.

Art. 12

La designazione dei rappresentanti dei Soci Partecipanti nel Consiglio di Amministrazione avviene tramite elezioni su apposita scheda.

Le candidature a Rappresentante dei Soci Partecipanti nel Consiglio di Amministrazione devono essere presentate entro dieci giorni dallo svolgimento delle elezioni utilizzando apposito modulo predisposto dalla Segreteria della Fondazione.

L'elettorato attivo e passivo è in capo a tutti i Soci Partecipanti che risultino in regola con le modalità di sottoscrizione o versamento della quota determinata dal Consiglio di Amministrazione" e che abbiano formalizzato l'iscrizione alla Fondazione almeno 30 giorni precedenti lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti".

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina una Commissione Elettorale che sovrintende a tutte le operazioni elettorali per l'elezione dei Rappresenti dei Soci Partecipanti nel Consiglio di Amministrazione.

Detta Commissione Elettorale è composta da tre membri:

- due scelti tra i componenti del Consiglio d'Amministrazione, con esclusione dei Rappresentanti dei Soci Partecipanti in carica,
- uno designato dal "Collegio" nel corso della riunione preliminare alle votazioni.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione determinerà il giorno e gli orari in cui è possibile esercitare il diritto di voto".

Nella stessa giornata, preliminarmente alle operazioni di voto, è convocato il "Collegio" per la presentazione dei candidati e per gli adempimenti di propria competenza.

Al termine delle votazioni, la Commissione Elettorale provvede allo spoglio delle schede votate e alla proclamazione degli eletti.

Art. 15

Ogni Socio Partecipante ha diritto ad un voto. Indipendentemente dal numero dei Rappresentanti dei Soci Partecipanti da eleggere, il Socio può esprimere una sola preferenza, e può rappresentare un altro socio tramite delega rilasciata su apposito modulo sottoscritto presso La segreteria della Fondazione. Non è ammessa più di una delega per socio.

Indipendentemente dal numero dei Rappresentanti dei Soci Partecipanti da eleggere, il Socio può esprimere una sola preferenza.

Qualora il numero di preferenze espresse risultasse superiore ad una, la scheda è da considerarsi nulla.

Risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze.

In caso di parità di voti risulterà eletto il Socio Partecipante con la maggior anzianità di iscrizione nel Libro Soci e, in subordine, per quanto riguarda i soci ordinari, il Socio più giovane d'età.

Art. 16

In base all'art. 16 dello Statuto i Rappresentanti dei Soci Partecipanti nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione possono essere revocati da parte del "Collegio" che li ha eletti prima della scadenza del mandato triennale.

L'azione di revoca, motivata per iscritto, può essere espressa da un terzo dei Soci Partecipanti e deve essere approvata dal "Collegio", convocato nei quindici giorni successivi il deposito in Segreteria della richiesta, con la maggioranza assoluta dei Soci Partecipanti in regola con la quota.

Art. 17

In caso di revoca, esclusione, recesso, decesso di un Rappresentante dei Soci Partecipanti entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione il Socio primo dei non eletti che resterà in carica sino alla scadenza naturale del mandato.

Ad esaurimento della graduatoria o nell'impossibilità di procedere alla surroga nelle modalità sopra descritte, i Soci Partecipanti provvederanno ad eleggere, con apposite votazioni, un nuovo Rappresentante che rimarrà in carica sino alla scadenza naturale del mandato.

Art. 18

L'esclusione e il recesso dei Soci Partecipanti sono regolati dall'art. 14 dello Statuto della Fondazione.